

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-1399 del 08/03/2024 |
| Oggetto | DPR N. 53/2013 E SMI - DITTA SALTI FRATELLI S.R.L PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA (PR) VIA XXIV MAGGIO N. 37 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 904-2023 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-1469 del 08/03/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma |
| Dirigente adottante | PAOLO MAROLI |

Questo giorno otto MARZO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)"
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo del 15/11/2016 prot. n. 21/2016 (che recepisce quale parte integrante l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-4393 del 15/11/2016) alla Ditta di cui alla domanda Procedimento SUAP 33/2016, per lo stabilimento ubicato in comune di Fidenza (PR), Via XXIV Maggio n. 37, comprende le seguenti matrici ambientali:
 - autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il Provvedimento Unico del SUAP prot. n. 15/2023 del 18/10/2023 (che recepisce quale parte integrante la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5408 del 17/10/2023) con cui il SUAP Comune di Fidenza ha volturato l'AUA a favore della Società SALTI FRATELLI S.R.L;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con prot. n. 60755 del 06/11/2023 (Prot Arpae PG/2023/188435 del 07/11/2023), presentata dalla società SALTI FRATELLI S.R.L nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in comune di Parma, Via Fainardi 14/a e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR), Via XXIV Maggio n. 37, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo del 15/11/2016 prot. n. 21/2016 e smi con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. La società chiede che l'AUA ricomprenda anche la matrice emissioni in atmosfera, in quanto svolge lavorazioni meccaniche con macchine utensili; ;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Lavori di meccanica generale";

VISTI:

- la richiesta di parere di Arpae SAC prot. n. PG/2023/190050 del 09/11/2023;
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2023/213741 del 15/12/2023 depositata agli atti;
- il parere favorevole con prescrizione di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 86064 del 21/12/2023, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/218535 del 22/12/2023), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole di EmiliAmbiente SPA prot. n. 120 del 04/01/2024, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2024/1091 del 04/01/2024, allegato al parere del Comune di Fidenza quale parte integrante;
- il sollecito di Arpae SAC prot. n. PG/2024/10993 del 19/01/2024 per l'espressione del parere del Comune di Fidenza;
- il parere favorevole del Comune di Fidenza prot. n. 12321 del 04/03/2024 (prot. Arpae PG/2024/42142 del 04/03/2024), che comprende anche il parere di EmiliAmbiente SPA prot. n. 120 del 04/01/2024, il parere favorevole condizionato di Arpae ST in merito alla matrice acustica ambientale e l'espressione in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "... *industria insalubre di 2 classe, visto il punto 11 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994*", richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2023/219155 del 27/12/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

RILEVATO CHE:

a seguito dell'istruttoria condotta il Comune di Fidenza ha ritenuto di modificare anche la matrice scarichi idrici e pertanto la modifica interessa anche il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

- 1 la Ditta richiede di essere autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- 2 l'attività industriale prevede "carpenteria metallica";
- 3 l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-4393 del 15/11/2016 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con provvedimento conclusivo del 15/11/2016 prot. n. 21/2016 e smi, alla società SALT FRATELLI S.R.L nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in comune di Parma, Via Fainardi 14/a e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR), Via XXIV Maggio n. 37, relativamente all'esercizio dell'attività di "Lavori di meccanica generale", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-4393 del 15/11/2016 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con provvedimento conclusivo del 15/11/2016 prot. n. 21/2016 e smi:

- per il titolo abilitativo **"autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."** di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, di-

sposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 12321 del 04/03/2024 e nel parere di EmiliAmbiente SpA prot. n. 120 del 04/01/2024 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**” al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 12321 del 04/03/2024, comprensivo del parere di APAO, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si integra come sotto riportato l’**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-4393 del 15/11/2016 e smi**, recepito nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con provvedimento conclusivo del 15/11/2016 prot. n. 21/2016 e smi:

“**SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle “Indicazioni tecnico-operative” allegate al presente atto per quanto pertinente l’attività svolta dalla Ditta nell’insediamento oggetto dell’istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI E1: - “Aspirazione meccaniche monoblocchi e alberi motore ”

Gli effluenti gassosi provenienti dalle lavorazioni meccaniche (rettificatrici, spianatrici, torni, frese, mole, ecc) devono essere captati nel miglior modo possibile (tramite coperture, chiusure e/o cappe), e convogliati in atmosfera.

Le 2 calate presenti non potranno essere utilizzate in contemporanea.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

| | | |
|---|---------|--------------------|
| Portata massima tal quale | 1.650 | Nm ³ /h |
| Durata ore/giorno | 8 | h |
| Durata giorni/anno | 240 | giorni |
| Altezza minima | 9 | m |
| Materiale particolare/nebbie oleose | 10 | mg/Nm ³ |
| Periodicità controllo | annuale | |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. | | |

EMISSIONI E2: - "Aspirazione saldatura manuale"

Gli effluenti gassosi provenienti dalla saldatura manuale devono essere captati nel miglior modo possibile (tramite coperture, chiusure e/o cappe), e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

| | | |
|---|---------|--------------------|
| Portata massima tal quale | 1.650 | Nm ³ /h |
| Durata ore/giorno | 8 | h |
| Durata giorni/anno | 240 | giorni |
| Altezza minima | 9 | m |
| Materiale particolare/nebbie oleose | 10 | mg/Nm ³ |
| Periodicità controllo | annuale | |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. | | |

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per **le emissioni E1 ed E2** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1 ed E2, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1 ed E2 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) del D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all' emissione **E1 - E2** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

| Generale | |
|----------------------------------|---|
| Ragione sociale: | Salti Fratelli S.r.l. |
| Partita IVA/Codice fiscale: | 02881930347 |
| Sede legale: | Fainardi n. 14/A, Parma (PR) |
| Gestore: | Depositato agli atti |
| Sede locale impianti: | via XXIV Maggio n. 37, Fidenza (PR) |
| Lat: | 584676 |
| Long: | 4968086 |
| Attività sede locale (C.C.I.A.): | Carpenteria metallica |
| Settore attività CRIAER: | 4.13 |
| Indicatori di attività | |
| Indicatore 1: | Quantità annua di materie prime [kg/anno] |
| Parametri di esercizio | |
| Giorni/anno funzionamento: | 240 |
| Altezza media sbocco emissione: | 9 m |
| Temperatura media emissioni: | ambiente |

| | |
|---|------------|
| Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni | |
| PM (Materiale Particellare): | 63 kg/anno |

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|--|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare | UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3) |
| Nebbie d'olio | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; |

| | |
|--|---|
| | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> | |
|--|--|

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2 la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3 la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-4393 del 15/11/2016 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con provvedimento conclusivo del 15/11/2016 prot. n. 21/2016 e **smi e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-4393 del 15/11/2016 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con provvedimento conclusivo del 15/11/2016 prot. n. 21/2016 e smi;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza, EmiliAmbiente SpA ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 2023/38536

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

| Strutture per l'accesso al punto di prelievo | |
|---|---|
| Quota > 5m e ≤ 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota > 15 m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0086064
DATA: 21/12/2023
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0062734/2023 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). SALTI FRATELLI SRL. VIA XXIV MAGGIO 37 1. TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE PER EMISSIONE IN ATMOSFERA SCARICHI IDRICI E IMPATTO ACUSTICO.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Sacconi

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| PG0086064_2023_Lettera_firmata.pdf: | Sacconi Paolo; Vignali Milena | A340CBF7DC0E975E5659AF5ADA88905A 489716AD0D157D231B40226CF93B69F0 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.
pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0062734/2023 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). SALT FRATELLI SRL. VIA XXIV MAGGIO 37 1. TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE PER EMISSIONE IN ATMOSFERA SCARICHI IDRICI E IMPATTO ACUSTICO.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fidenza prot 62734 del 15.11.2023, Riferimento pratica SUAP 904/SUAP/2023, relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta "SALT FRATELLI S.R.L.", con sede legale in Parma via Finardi 14/a, per lo stabilimento posto in Fidenza, via XXIV maggio 37.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificato che l'AUA riguarda, in particolare le emissioni in atmosfera e la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

Nel nuovo stabilimento la ditta svolge l'attività commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli e lavori di meccanica generale (rettifiche monoblocchi e alberi motore e saldatura manuale

Si prende atto che la valutazione di impatto acustico attesta la sostenibilità acustica dell'insediamento.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 11 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 2

Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

Prot. n.

Fidenza, 22 febbraio 2024

PEC

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

ASL SIP

EMILIAMBIENTE SPA

Riferimento: SUAP 904/SUAP/2023

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. DITTA SALTI FRATELLI SRL. VIA XXIV MAGGIO N. 23. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). MODIFICA SOSTANZIALE. PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 31 ottobre 2023 prot. n. 60205, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, premesso che:

- la nuova istanza di modifica sostanziale, presentata dalla ditta Salti Fratelli srl, nella persona di Fausto Orsi, in qualità di Amministratore Unico, con sede legale a legale in Comune di Parma in via Fainardi n. 14/A, e stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), XXIV Maggio n. 37, destinato ad attività alla vendita di ricambi per autoveicoli e lavori di meccanica generale (rettifiche monoblocchi e alberi motore e saldatura manuale), è finalizzata alla modifica sostanziale per le matrici emissioni in atmosfera, prettamente di competenza di ARPAE-SAC e rumore, prettamente di competenza comunale;
- in particolare per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la modifica sostanziale all'AUA è presentata in ottemperanza alla diffida PG/2023/169972 del 6 ottobre 2023;
- con Provvedimento Unico n. 21/2016 del 15 novembre 2016 rilasciato dal SUAP del comune di Fidenza in seguito alla ricezione dell'atto di adozione dell'AUA, determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4393 del 9 novembre 2016, pervenuta il 15 novembre 2016, prot. n. 35169, si è provveduto a rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i reflui industriali, di specifica competenza comunale, con recapito in pubblica fognatura;

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447;
 - che in merito alla matrice scarichi, le acque reflue, da classificarsi come “acque reflue industriali” con recapito in pubblica fognatura sono costituiti da reflui provenienti dall'attività di lavaggio pezzi meccanici, previo trattamento chimico- fisico costituito da disoleatore;
 - relativamente ai reflui domestici, recapitanti in pubblica fognatura, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
 - preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota 4 gennaio 2024, prot. n. 0000120, pervenuto lo stesso giorno, prot. n. 409, parte integrante del presente parere, nel prendere atto dalla planimetria dell'aggiunta di un ulteriore pozzetto di decantazione che non compromette il refluo immesso in pubblica fognatura, ha espresso parere favorevole condizionato;
 - In merito alla matrice emissioni in atmosfera, AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.), nel prendere atto che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e il tipo di attività svolto dall'azienda, con nota pervenuta il 27 dicembre 2023, prot. n. 69642, allegata e parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole;
 - da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi degli strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale art. 65 del PSC e in sub-ambiti del tessuto urbano edificato (TEC 2) - IV.11 del RUE.
- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, “Testo unico delle leggi sanitarie” l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 2 classe, visto il punto 11 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.
- Alla luce di quanto premesso, l'impianto insiste in un'area individuata dalla pianificazione conforme ad ospitare l'attività in parola, e si ritiene pertanto che la compatibilità dello stesso con il contesto territoriale sia garantita dal rispetto delle norme ambientali di settore.
- A tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato

elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

- in merito alla matrice rumore,

- ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 5 febbraio 2024, prot. n. 6856, parte integrante del presente parere, prendendo atto della valutazione di impatto acustico redatta da personale con qualifica di tecnico competente relativamente all'attività in funzione, ha espresso parere favorevole condizionato all'istanza nel rispetto delle condizioni operative dell'opificio valutate dal Tecnico in Acustica Ambientale e della seguente condizione:

- 1) divieto di eseguire attività all'esterno dei capannoni ;
- 2) esecuzione di tutte le attività lavorative interne con portoni chiusi;
- 3) sia effettuata una verifica strumentale post operam, onde accertare la correttezza dei suddetti calcoli previsionale e la rispondenza delle sorgenti sonore di nuova installazione ai requisiti di progetto.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area ad intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali e si richiamano le prescrizioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza, parte integrante dell'atto di adozione di AUA emesso dall'autorità competente – ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4393 del 9 novembre 2016, pervenuta il 15 novembre 2016, prot. n. 35169 successivamente acquisito nel provvedimento finale n. 21/2016 del 15 novembre 2016 rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza e le ulteriori prescrizioni:

per la Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota 4 gennaio 2024, prot. n. 0000120, pervenuto lo stesso giorno, prot. n. 409, parte integrante del presente parere;

- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, ed effettuare una manutenzione ordinaria di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;

- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- rispettare i limiti di tab.3 all.5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura da classificarsi come "acque reflue industriali". Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

per la Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- rispettare le prescrizioni indicate nel parere ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 5 febbraio 2024, prot. n. 6856, parte integrante del presente parere, di seguito riportate:
 - 1) divieto di eseguire attività all'esterno dei capannoni ;
 - 2) esecuzione di tutte le attività lavorative interne con portoni chiusi;
 - 3) sia effettuata una verifica strumentale post operam, onde accertare la correttezza dei suddetti calcoli previsionale e la rispondenza delle sorgenti sonore di nuova installazione ai requisiti di progetto.

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

GILIOLI ALBERTO

Firmato il 04/03/2024 10:58

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



| | | |
|---------------|---------------------------------|----|
| Area | Ufficio tecnico | MV |
| Resp. Pratica | Settore Fognatura e Depurazione | DF |
| Redattore | Settore Fognatura e Depurazione | EG |

Spett.le
Comune di Fidenza
P.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
P.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. SUAP 904/2023 – Sinadoc 2023/38536

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA SALT FRATELLI – Comune di Fidenza (PR) via XXIV Maggio, 37. Emissione parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

- la documentazione pervenuta in data 15/11/2023 prot.7821;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;
- le Linee guida per la gestione delle acque bianche Ed 01 Rev 00 del 12/10/2022;
- la Deliberazione di ARERA n.665/2017/R/IDR;
- la Relazione su applicazione TICS I redatta da ATERSIR;

Premesso che

- trattasi di richiesta di proseguimento senza modifiche per quanto riguarda la matrice scarichi idrici della DET-AMB-2016-4393 del 09/11/2016 con voltura DET-AMB-2023-5408 del 17/10/2023;

e recepito che

- la modifica alla planimetria è riferita all’aggiunta di ulteriore pozzetto di decantazione che non compromette il reflu immesso in pubblica fognatura;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole

al proseguimento dello scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni presenti nel parere prot.5345 del 16/09/2016 parte integrante dell'atto finale di DET-AMB in essere.

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 06 del 25-05-2021 (Determinazione tariffa FD scarichi industriali) e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Rif. Arpae Prot. n° PG 2023/194108 del 15/11/2023
Rif. Comune di Fidenza Prot. n° 62734 del 15/11/2023

Trasmesso via PEC

Al Comune di Fidenza
Settore Urbanistica Edilizia Privata
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP n°904/2023 – Salti Fratelli srl - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013
Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 “Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale” ;
- La classificazione acustica del Comune di Medesano;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- la lavorazione della Ditta consiste nell'attività di commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli e lavori di meccanica generale (rettifiche monoblocchi e alberi motore e saldatura manuale).
- la Valutazione acustica presentata prende in esame le sorgenti acustiche esistenti e le nuove che saranno installate;
- la lavorazione si svolge in periodo diurno;
- sono stati fatti rilievi fonometrici in data 25/10/2023;
- l'area aziendale rientra in classe IV (aree ad intensa attività umana) e III (aree di tipo misto) - con limiti assoluti di immissione rispettivamente di 65 e 60 dB(A) diurni;

- oltre tutti i confini aziendali (praticamente tutt'attorno si trovano altre aziende o aree artigianali, oltre ad un asilo ed alla Stazione della Polizia di Stato) si individuano aree in classe IV, III e II;
- il ricettore rappresentativo individuato (R1), che si trova a nord, rientra in classe II;
- le sorgenti di rumore sono tutte interne e costituite da: da una lavapezzi ad ultrasuoni, una idropulitrice e l'asciugatura dei pezzi tramite soffiatura; il traffico indotto è trascurabile data l'incidenza del traffico di Via XXIV Maggio;
- ad esse si aggiungeranno un impianto di aspirazione nebbie oleose per rettifiche ed un impianto di aspirazione fumi di saldatura;
- si è verificato con rilievi strumentali il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato attuale;
- si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica e della seguente condizione:

- 1) divieto di eseguire attività all'esterno dei capannoni ;
- 2) esecuzione di tutte le attività lavorative interne con portoni chiusi
- 3) sia effettuata una verifica strumentale post operam, onde accertare la correttezza dei suddetti calcoli previsionale e la rispondenza delle sorgenti sonore di nuova installazione ai requisiti di progetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia
documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 2024/7695

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.